

# AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL T.U. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008.

CPV: 71317200-5 SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA (SORVEGLIANZA SANITARIA)

#### **INDICE**

A DT	1 0	CCET.	LU DEI	CED/	ハフハ

- ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI
- ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGHI DELLE PARTI
- **ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE PROROGA
- ART. 6 IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO E PRESENTAZIONE OFFERTE
- ART. 7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO
- **ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- ART. 9 INFRAZIONI E PENALITA'
- Art. 10 ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010
- ART. 11 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE
- ART. 12 RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO
- **ART. 13 SUBAPPALTO**
- ART. 14 NORME DI SICUREZZA E COSTO DEL LAVORO
- **ART. 15 SPESE DI CONTRATTO**
- **ART. 16 DIVERGENZE**
- ART. 17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
- **ART. 18 PROTEZIONE DATI PERSONALI**
- **ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**
- ART. 20 RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, ORDINANZE E REGOLAMENTI
- ART. 21. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

#### ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comporta la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del "medico competente" con particolare riferimento agli artt. 2, comma 1, lett. h) e m), 25, 38, 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso.

La Provincia di Reggio Emilia affiderà il servizio ad un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di "medico competente" che verrà formalmente nominato, come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008. Per l'espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, prenderà contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con l'Ufficio Risorse Umane della Provincia.

L'ambito territoriale di espletamento dei controlli sanitari sul personale dipendente della Provincia è in Reggio Emilia. Le visite ai lavoratori dovranno svolgersi presso una unica sede, a disposizione dell'affidatario, sita obbligatoriamente nel comune di Reggio Emilia ed ubicata ad una distanza non superiore ai 5 km dalla sede della Provincia di Reggio Emilia; la suddetta sede dovrà essere fornita di idonei locali e attrezzature destinati allo scopo, conformi alle normative specifiche sanitarie. Non è ammesso l'utilizzo di mezzi mobili/soluzioni provvisorie o temporanee per effettuare il servizio oggetto di questo affidamento. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'atto della presentazione dell'offerta la sede ambulatoriale in cui si svolgeranno le predette visite e all'avvio del servizio detta sede dovrà essere a norma, disponibile e funzionante. Inoltre, l'operatore affidatario dovrà garantire l'espletamento delle visite mediche anche presso i locali della Provincia di Reggio Emilia secondo le specifiche di cui al successivo art. 3. A tal proposito, si precisa che la sede della Provincia si trova in zona a traffico limitato in centro storico; pertanto, l'affidatario dovrà fare richiesta al Comune di Reggio Emilia del permesso di transito e sosta in ZTL/AP per motivi legati all'attività svolta.

Le prestazioni erogate interessano i lavoratori dipendenti della Provincia di Reggio Emilia e il personale di altri enti ivi distaccato, così suddivisi:

- impiegati tecnici o amministrativi con uso vdt: circa n. 115;
- personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o altri servizi operativi sul territorio: circa n. 30;
- personale della Polizia provinciale: n. 9

Inoltre, sono presenti circa 14 unità svolgenti funzioni con profilo di rischio non soggetto a sorveglianza sanitaria.

Il numero delle visite previste per tutto il personale può variare secondo la tempistica e la scadenza dei controlli periodici, senza obbligo di modifica delle condizioni contrattuali. Indicativamente il numero dei controlli effettuati annualmente è mediamente di circa n. 110 visite.

Il servizio è sviluppato e definito nel rispetto degli obblighi di legge nonché delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Servizio Affari Generali.

#### **ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Il Medico competente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali ai sensi dell'art. 25 del T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che si riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborazione (se richiesta) con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e alla loro informazione;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- espressione per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, del giudizio relativo alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (già completo della firma del lavoratore);

- redazione e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 2016/67, e con salvaguardia del segreto professionale, e al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- · informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41 del T.U., richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento);
- visita degli ambienti di lavoro con sopralluoghi periodici.

Per quanto concerne le visite mediche, dovranno essere svolte le seguenti attività:

- · visite mediche in fase pre-assuntive;
- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- · esami spirometrici;
- esami audiometrici;
- test visivi;
- test per l'accertamento sanitario dell'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di primo livello agli operatori che effettuano guide di mezzi con patente C o particolari attrezzature di lavoro;
- in via eventuale, il datore di lavoro potrà richiedere anche l'effettuazione di alcol test con etilometro in caso di ragionevole dubbio;
- visita medica agli utilizzatori di videoterminali;
- visita medica su richiesta del lavoratore nei casi previsti;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Qualora eventuali revisioni delle attività, competenze e mansioni degli addetti nei diversi servizi dell'Ente o del documento di valutazione dei rischi comportassero modifiche, al momento non preventivabili, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici o eventuali ulteriori prestazioni sanitarie o di conferma che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria e ne sopporterà gli oneri.

Il medico competente, infine:

- effettua gli accertamenti di competenza ai sensi degli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere;
- consegna copia al dipendente visitato del proprio certificato e lo trasmette all'Ufficio personale firmato dal lavoratore e dal medico stesso, conservandone copia nella cartella sanitaria.

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in formato digitale alla Provincia, di norma, entro 2 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Annualmente, dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva.

La ditta affidataria (o il professionista) dovrà comunicare alla Provincia in sede di affidamento del servizio, il nominativo dell'eventuale medico sostituto nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, il medico competente sia impossibilitato ad espletare le sue funzioni per oggettiva impossibilità e per periodi di tempo limitati. Il medico sostituto dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, come specificato all'art. 4.

L'operatore economico ha l'obbligo d'eseguire il servizio in stretta collaborazione con la U.O. Risorse Umane del Servizio Affari Generali.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative riguardanti il servizio in oggetto, con particolare riferimento alla disciplina in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

# ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGHI DELLE PARTI La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- trasmettere gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della sorveglianza sanitaria da attuare;
- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione e cessazione e le eventuali modifiche ed integrazioni al Manuale di valutazione dei rischi;
- collaborare con il medico competente per tutto quanto ritenuto necessario per l'assolvimento delle sue funzioni.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta/professionista si impegna a espletare il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

La Ditta affidataria è tenuta a mettere a disposizione della Provincia strutture e risorse necessarie per l'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste garantendo che il locale adibito ad ambulatorio per le visite e all'eventuale tenuta temporanea della documentazione sanitaria dei dipendenti sia esclusivamente un immobile presso la propria sede, conforme alle vigenti disposizioni in materia. E' facoltà della Provincia accertare tramite sopralluogo prima della sottoscrizione del contratto, l'idoneità della struttura con riserva di sospendere l'attribuzione dell'incarico, qualora detti locali, attrezzature o arredi non risultino conformi alla normativa e comunque non siano ritenuti idonei allo svolgimento del servizio; in tali casi verranno applicate delle penali del valore di euro 100,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dei locali o delle attrezzature alle disposizioni di legge. Per le modalità di applicazione si rinvia all'art. 9.

Relativamente alla sede di svolgimento delle visite mediche, esse dovranno avere luogo sia presso la sede della ditta affidataria sia presso i locali messi a disposizione dalla Provincia (secondo la distribuzione indicativa sotto riportata e le scadenze previste), in sede a Reggio Emilia, a cui il medico competente accederà senza arrecare disservizio agli stessi e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.

#### Visite c/o la sede dell'affidatario

- personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o altri servizi operativi sul territorio
- · personale della Polizia provinciale
- · visite per il personale neo-assunto
- visite a richiesta del lavoratore

# Visite c/o la Provincia di Reggio Emilia

• impiegati tecnici e amministrativi con uso vdt (in gruppi di almeno 9-10 dipendenti convocati)

All'interno dei locali della Provincia, l'affidatario non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. L'affidatario, per l'espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il RUP, alle utenze (energia elettrica, acqua, connessioni WIFI, ecc.) presenti all'interno dell'edificio. La ditta/professionista è, comunque, responsabile dei locali assegnati.

La Provincia si rende disponibile a custodire eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle visite sopra dette (a titolo esemplificativo, il lettino ambulatoriale) al fine di facilitare il medico competente negli spostamenti.

E' fatto obbligo di non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto dell'affidamento medesimo e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e/o ai dipendenti. La violazione di tale obbligo comporta la facoltà di risoluzione del contratto.

Le prestazioni sanitarie nei confronti del personale della Provincia di Reggio Emilia dovranno essere eseguite dal Medico competente per una durata congrua in relazione agli accertamenti da eseguire, in orari compatibili con l'orario di lavoro svolto dai dipendenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ed eventualmente il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 solo per il personale degli uffici.

Le date di effettuazione delle prestazioni e il tempo utile per l'esecuzione saranno concordate tra le parti, nell'ambito di una programmazione mensile in relazione alle scadenze previste, ed i lavoratori saranno avviati a visita a cura dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di visita non programmata/programmabile, la stessa dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui il lavoratore, per giustificato motivo, non possa presentarsi al controllo sanitario programmato, dovrà essere possibile il recupero in altra data, senza alcun addebito all'Amministrazione per la mancata prestazione.

Il medico competente avrà l'obbligo di custodire e aggiornare le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria in formato digitale e, al termine del contratto in essere, di trasferirle al nuovo gestore del Servizio di sorveglianza sanitaria (se diverso), dandone riscontro al datore di lavoro.

La Ditta/professionista è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente, comunque per iscritto almeno, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dei Dirigenti.

# **ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Il professionista individuato deve essere abilitato a svolgere il ruolo di "Medico competente" ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).

L'operatore economico deve possedere anche i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per il bando e la classe di servizio inerenti all'oggetto: CPV 71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza (Sorveglianza sanitaria);
- b) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per lo svolgimento del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti;

- c) aver svolto nell'ultimo triennio almeno due servizi per conto di pubbliche amministrazioni;
- d) garantire l'espletamento del servizio sia presso la sede dell'Ente affidante, secondo le modalità previste al punto 3, oltre che presso la sede fissa del contraente ubicata entro 5 km dalla sede della Provincia, sita in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia (da specificare nella relazione tecnica);
- e) e i seguenti requisiti di idoneità professionale:

#### Per le società:

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con la categoria oggetto della gara;
- avere nel proprio organico, come dipendente o collaboratore, uno o più soggetti abilitati a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 (oltre al destinatario dell'incarico, garantire la possibilità di un sostituto esclusivamente nei casi eventuali di malattia o altro impedimento temporaneo del medico assegnato, per le prestazioni non dilazionabili. E' necessario trasmettere alla Provincia il curriculum vitae del medico/medici individuati).

# Per i liberi professionisti:

essere abilitato a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs.
n. 81/2008 (individuare il professionista disponibile, con la medesima abilitazione, per
garantire la possibilità di sostituzione, esclusivamente per i casi eventuali di malattia o altro
impedimento temporaneo, per le prestazioni non dilazionabili). E' necessario trasmettere
alla Provincia il proprio curriculum vitae e quello del sostituto.

#### ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE PROROGA

Il servizio, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dal 01/04/2025, il cui corrispettivo è determinato da quanto offerto in sede di presentazione dell'offerta. Il contratto ha la durata di due anni dalla data di affidamento, con facoltà di rinnovo di un altro biennio (in base all'art. 14 comma 4 del Codice dei contratti) e dovrà essere espletato nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare dell'art. 41 che indica le attività rientranti nella sorveglianza sanitaria a cura del medico competente.

La Provincia si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la facoltà di disporre di una opzione di proroga del servizio alle medesime condizioni e per un periodo massimo di 6 mesi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia ancora conclusa una nuova aggiudicazione del servizio.

# ART. 6 IMPORTO A BASE A BASE DELL'AFFIDAMENTO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Base d'asta: € 20.000,00 IVA esclusa o esente per le prestazioni non assoggettate.

La Provincia si riserva la possibilità di incrementare fino al 20% l'importo di cui sopra per le prestazioni previste, sia per il periodo iniziale che per l'eventuale rinnovo e opzione di proroga; pertanto, il valore stimato del contratto è pari a euro 54.000,00 IVA esclusa o esente per le prestazioni non assoggettate.

Il valore stimato è indicativo ed è calcolato in base alle prestazioni medie annue previste per ciascuna tipologia e al loro valore unitario; nessuna pretesa potrà essere fatta valere nel caso in cui l'ammontare annuo del compenso sia inferiore, in quanto determinato dal numero effettivo delle prestazioni rese e dal valore unitario presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto sia necessario un aumento o una diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la Provincia può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Gli operatori economici interessati dovranno produrre una relazione tecnica di 6 facciate al massimo (o 3 pagine fronte-retro), in formato A4, in carattere Arial 12 e Interlinea 1,5 nella quale indicano le modalità con le quali intendono svolgere il servizio, le risorse che intendono utilizzare, nonché il prezzo complessivo che intendono offrire rispetto all'importo biennale indicato all'art. 6 del presente capitolato. Oltre alla relazione tecnica, in cui dovrà essere specificato il nominativo del medico o dei medici individuati (incluso il medico sostituto per eventuale impedimento del medico titolare) in caso di affidamento del servizio (allegare il curriculum vitae di ciascuno di essi ai fini della valutazione da parte della Provincia), l'operatore dovrà compilare il modulo allegato di dettaglio dell'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La sola presentazione del preventivo comporta, per la Ditta offerente, l'accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Capitolato.

#### ART. 7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio avverrà nei confronti del preventivo risultante più congruo valutando sia l'aspetto qualitativo che quello economico; il rapporto sinallagmatico verrà formalizzato con l'operatore prescelto mediante Trattativa economico diretta sul portale https://www.acquistinretepa.it del MEPA di CONSIP, che si concluderà con l'adozione dell'atto necessario per l'affidamento del servizio e successiva sottoscrizione del contratto a cura del dirigente competente.

L'Impresa affidataria dovrà stipulare il contratto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nelle materie oggetto del servizio nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

#### ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Provincia di Reggio Emilia corrisponderà il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese, dietro presentazione di regolare fatturazione da presentarsi con scadenza trimestrale e previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico.

Non è previsto alcun rimborso spese od altra voce di spesa oltre a quelle indicate nello schema di presentazione dell'offerta.

Il pagamento si intende entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, alla quale dovrà essere allegato un riepilogo analitico delle prestazioni effettuate, con l'indicazione della data di effettuazione delle stesse e degli eventuali nominativi dei dipendenti visitati.

Nel caso in cui la ditta dichiari di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo.

La Provincia non è responsabile e non è tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:

- omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
- irregolarità fiscale;

Le fatture devono essere intestate alla Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia ed inviate tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio **UF1I87.** Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito necessariamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si devono, altresì, indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG, obbligatoriamente inserito nel campo dedicato
- numero/i del buono d'ordine che sarà inviato dopo l'attivazione del contratto;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

#### ART. 9 INFRAZIONI E PENALITA'

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, o di ordinanze, l'Amministrazione provvederà alla contestazione scritta dell'inadempimento, da comunicarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata, indicando, a propria discrezione i nuovi termini di esecuzione delle prestazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella lettera di contestazione, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,7 per mille del valore del contratto biennale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo del contratto biennale, il rapporto negoziale verrà risolto.

Non si applica alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere adeguatamente documentate.

L'importo delle penali applicate viene decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la Provincia ha diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo deve essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

Le contestazioni che danno luogo all'applicazione di penali saranno comunicate all'Impresa affidataria, la quale ha facoltà, entro 7 (sette) giorni di calendario, di produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. In caso di reiterazione le penali vengono applicate senza ulteriore messa in mora.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, viene applicata dalla Ente, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Impresa affidataria non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla Provincia, quest'ultima provvede d'ufficio a quanto intimato a spese dell'Impresa affidataria, senza che all'uopo sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento.

In caso di recesso dell'operatore economico, non per inadempimento della Provincia, è dovuta una penale pari al valore del contratto.

#### ART. 10 ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L.136/2010

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Devono, inoltre, essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente Capitolato e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'affidatario, o altri soggetti coinvolti nella fornitura del servizio, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

La violazione a quanto sopra costituisce motivo di risoluzione del contratto.

#### ART. 11 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, specificandone i dettagli, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.000.000,00.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una cauzione definitiva pari al 5% sul valore netto contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P. per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta, il committente potrà rivalersi sulla Ditta per i danni o le sanzioni patite.

## ART. 12 RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Per i casi di eventuale risoluzione del contratto e recesso, si applicano le condizioni del presente capitolato e quanto previsto dall'art. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di recesso dell'operatore economico, si rimanda all'art. 9.

Nel caso in cui la Ditta/professionista non consegni le verifiche richieste entro i 30 giorni successivi alle scadenze di cui al precedente articolo 4, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto.

La Ditta/professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116/2021 e modificato con decreto presidenziale n. 160 del 04/09/2023. A tal fine, si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento. Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **ART. 13 SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei Contratti. Non è consentito all'affidatario cedere il contratto ad altra Ditta o ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

#### ART. 14 NORME DI SICUREZZA E COSTO DEL LAVORO

Trattandosi di affidamento di attività principalmente di natura intellettuale, non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di adeguata professionalità e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del CCNL applicabile alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, come precisato all'articolo 4 delle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi" redatte da Consip S.p.A. Inoltre, nell'espletamento della prestazione tecnica dovranno

essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

#### **ART. 15 SPESE DI CONTRATTO**

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico della Ditta/professionista.

#### **ART. 16 DIVERGENZE**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

#### ART. 17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Ente affidante procede, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio affidato, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico del fornitore, a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto dell'affidamento, alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### ART. 18 PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

#### **ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia, con esclusione del deferimento ad arbitri.

# ART. 20 RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni attualmente vigenti in materia.

#### ART. 21. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è la dott. ssa Musso Loredana Funzionario U.O. Reclutamento, Gestione del personale e UPD.

La Segretaria Generale Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali Dott. ssa Anna Lisa Garuti

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e smi